

DIRETTORI DI MUSEI: LA QUESTIONE DELLA CITTADINANZA¹

Sommario: 1. Premessa. – 2. La normativa comunitaria e la giurisprudenza della CGUE. – 3. La normativa nazionale e la sentenza n. 3666/2017 del Consiglio di Stato. – 4. La sentenza del CDS n. 677/2018. – 5. Il (possibile) rinvio alla Corte di giustizia. – 6. Il (possibile) rinvio alla Corte costituzionale.

1. Premessa.

Le controversie sulle assunzioni dei direttori di musei traggono origine da una legge del 2014 che si proponeva l'obiettivo di *“adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica digitale”*².

¹ Intervento tenuto a Catania, l'11 maggio 2018, nell'ambito del seminario su *“Pubblico impiego: questioni controverse dopo la riforma”*, organizzato dalla Struttura decentrata di Catania della Scuola della Magistratura e dall'AGI Sicilia.

² Il legislatore, dopo le decisioni del Tar Lazio, ha inserito una norma interpretativa, nella manovra di finanza pubblica (d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in l. n. 96/2017) per stabilire che le disposizioni sul reclutamento dei direttori di musei *“si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale non si applicano i limiti di accesso di cui all'art. 38 del d.lgs n. 165/01”* (artt. 22, commi 7 e 7bis). Per un commento si veda LUCIANI, La riforma dei musei e la

La procedura di nomina dei vertici (d.m. 27 novembre 2014), un vero e proprio concorso³, ha innescato un ampio dibattito, con grande risalto sui media.

In particolare, il Tar Lazio, con due sentenze del maggio 2017⁴, ha annullato le nomine di direttori di alcuni musei di rilevante interesse nazionale per vari motivi, tra i quali la cittadinanza non italiana di alcuni dei soggetti nominati.

Sul tema della cittadinanza vorrei, brevemente, soffermarmi.

Dividerò l'intervento in quattro parti.

Nella prima, esaminerò la disciplina europea alla luce delle sentenze della Corte di giustizia.

Nella seconda, esaminerò la disciplina nazionale alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nella terza, esaminerò le questioni che sono state rimesse all'Adunanza plenaria.

Nella quarta, esaminerò i possibili rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale.

2. La normativa comunitaria e la giurisprudenza della CGUE.

La libera circolazione dei lavoratori rappresenta uno dei capisaldi della costruzione comunitaria.

Il 4 paragrafo dell'art. 45 TFUE esclude, però, dalla libera circolazione dei lavoratori *“gli impieghi nella pubblica amministrazione”* in ragione della c.d. riserva di sovranità.

A partire dal 1980, la Corte di giustizia ha fornito un'interpretazione restrittiva della limitazione affermando che l'inapplicabilità del principio della libera circolazione dei lavoratori per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche riguarda soltanto quelle funzioni aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche, che presuppongono l'esistenza di un rapporto di particolare solidarietà nei confronti dello Stato medesimo, rinvenibile nel requisito della cittadinanza⁵.

La Corte, in una pronuncia successiva⁶, ha precisato che la riserva di cittadinanza necessita della compresenza di due condizioni: a) l'impiego deve comportare l'esercizio, sia pure indiretto, di pubblici poteri; b) e deve riguardare la tutela degli interessi generali dello Stato o di pubbliche collettività.

3. La normativa nazionale e la sentenza n. 3666/2017 del Consiglio di Stato.

L'art. 38 del d.lgs n. 165/2001 dispone che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

controversa apertura ai direttori stranieri, in AAVV, *“La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni”*, Torino, 2018, pag. 466-472; BUSICCO, Direttori di musei e cittadinanza, in www.Lavorodirittilavoro, fascicolo n. 2, 2018. ARENA, Status civitatis ed accesso alla dirigenza pubblica: alcune considerazioni in vista della pronuncia dell'Adunanza plenaria sui direttori dei musei, in www.Eurojus.it, 2018.

³ Con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; cfr. CDS, sesta sez., 2 febbraio 2018, n. 677. Sul tema si veda GAGLIARDINI, La libera circolazione dei cittadini europei e il pubblico concorso, *Jovene*, 2012, pag. 55 e seg.

⁴ TAR Lazio, sez. II, 24 maggio 2017, nn. 6170 e 6171, in *Giorn. amm.*, 2017, pag. 492, con note di GNES, MONACO E ALBISSINI; e in *Foro it.*, 2017, III, pag. 328, con nota di PALMIERI.

⁵ CGUE, sentenza 17 dicembre 1980, C-149/79.

⁶ CGUE, sentenza 16 giugno 1987, C-225/85.

Il secondo comma demanda ad un regolamento governativo (adottato con DPCM, 7 febbraio 1994, n. 174) il compito di fissare i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi della cittadinanza italiana.

L'esame della normativa ha dato adito a due, contrapposte, interpretazioni.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 24 luglio 2017 n. 3666, ha ritenuto che l'attività di direttore del museo statale non può intendersi riservata a cittadini italiani, perché:

- La normativa europea va interpretata secondo un criterio non *"strutturale-statico"* ma *"funzionale-dinamico"*, sicché l'amministrazione che intenda attribuire un incarico dirigenziale deve verificare se questo comporti o non in concreto attività che sono espressioni di pubblici poteri, e solo nel caso di risposta positiva deve riservare l'incarico stesso ad un cittadino italiano;
- L'attività non si potrebbe qualificare come *"espressione di pubblici poteri"* per il solo fatto che essa comporti l'adozione di un atto amministrativo, poiché occorrerebbe guardare al regime e alla natura dell'attività che a tale atto consegue.

Tanto premesso, ribadito il primato del diritto europeo, ha disapplicato l'art. 2, comma 1, lett. a) del DPCM n. 174/1994 e, all'esito di una approfondita indagine, ha escluso che si possano considerare come *"espressione di potere pubblico"* alcuni specifici compiti attribuiti al direttore di museo.

Ad opposta soluzione è prevenuto il Consiglio di Stato nella sentenza del 2 febbraio 2018 n. 677 per ragioni di ordine processuale, sostanziale e costituzionale.

4. La sentenza del CDS n. 677/2018.

Quanto al **profilo processuale**, la sentenza-ordinanza 677/2018 ha ipotizzato che la disapplicazione della normativa italiana sullo status civitatis sarebbe preclusa, nel caso di specie, dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (punti 50.2-50.4, della parte in diritto).

In particolare, viene rilevato che il Ministero aveva sostenuto la conformità degli atti relativi alla procedura di selezione al DPCM 174/1994, rilevandone la contrarietà al diritto dell'Unione europea solo nel corso del giudizio di secondo grado.

In assenza di uno specifico motivo di appello sussisterebbe, quindi, una preclusione di natura processuale.

La preclusione potrebbe essere superata attraverso il principio in base al quale le norme processuali nazionali devono essere interpretate in maniera conforme alle norme dell'Unione e, all'occorrenza, devono essere disapplicate qualora impediscano al giudice nazionale di garantire la piena efficacia di suddette norme⁷.

Affermazione ribadita con riferimento alla disciplina italiana sul processo amministrativo *"che prevede un sistema di preclusioni processuali, quali termini del ricorso, specificità dei motivi, divieto di modifica della domanda in corso di causa"*⁸.

Quanto alle **ragioni sostanziali**, viene prospettata la possibilità di ricondurre la normativa italiana alla deroga per gli *"impieghi nella pubblica amministrazione"*, di cui all'art. 45, par. 4, TFUE (punti 51-55.2) attraverso la distinzione tra i *"soggetti estranei all'apparato statale"*, che possono fruire della suddetta

⁷ Cfr. CGUE sentenza 5 ottobre 2010, Elchinov, punto 30.

⁸ Cfr. CGUE sentenza 18 luglio 2013, Consiglio nazionale dei geologi, punto 20 e 32-33.

deroga solo se le rispettive attività d'imperio si rilevano prevalenti rispetto a quelle di gestione, ed i "pubblici poteri" facenti parte degli apparati ministeriali italiani, che rientrano nella nozione di "impieghi nella pubblica amministrazione", senza necessità di ulteriori verifiche (punto 54.3, della parte in diritto).

La dicotomia proposta dalla sentenza- ordinanza sottende un approccio istituzionale all'applicazione della deroga per gli "impieghi nella pubblica amministrazione", incentrato sulla posizione dell'ente nell'ambito dell'ordinamento.

Viceversa, la giurisprudenza della Corte di giustizia preferisce un approccio funzionale all'interpretazione della deroga soffermandosi non già sul rapporto di "dipendenza dallo Stato o da altri enti pubblici"⁹ ma soltanto sull'esercizio di "mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato"¹⁰, intese restrittivamente come le "prerogative che esorbitano dal diritto comune, i privilegi e i poteri coercitivi a cui i privati debbono sottomettersi"¹¹, ossia i c.d. "poteri d'imperio" che si sostanziano, ad esempio, nell'adozione di "provvedimenti di carattere coattivo"¹².

Quanto al **profilo costituzionale**, la sentenza-ordinanza 677/2018 richiama gli artt. 51 e 54 della Cost. che, con riferimento all'esercizio degli "uffici pubblici" e delle "funzioni pubbliche" consentirebbe a limitazioni di sovranità a vantaggio dell'ordinamento dell'Unione esclusivamente "in condizioni di parità con gli altri Stati" (art. 11 Cost.); condizione che non potrebbe ritenersi soddisfatta in quanto ai giudici amministrativi non consta che, negli altri Stati membri, i cittadini italiani abbiano accesso ad incarichi di rango equivalente.

Il percorso argomentativo non convince per una serie di ragioni.

In primo luogo, la Corte di giustizia ha chiarito che il principio della libera circolazione dei lavoratori non può essere limitata da "interpretazioni della nozione di pubblica amministrazione tratte dal solo diritto nazionale", in quanto ciò pregiudicherebbe l'efficacia e l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione nei vari Stati membri¹³.

Quanto alla "regola della reciprocità", invocata dal Consiglio di Stato, giova ricordare che la Corte di giustizia ha da tempo affermato l'estraneità di tale logica internazionalistica ai rapporti che s'instaurano tra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁴.

La stessa Corte costituzionale si attesta su posizioni analoghe fin dalla sentenza n. 300 del 1984.

5. Il (possibile) rinvio alla Corte di giustizia.

In presenza di un contrasto interpretativo viene auspicato, in dottrina¹⁵, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

L'auspicio appare corretto alla luce dell'esistenza di un **obbligo**, per il giudice nazionale di ultima istanza, di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando vengono in gioco possibili contrasti con il

⁹ Cfr. CGUE sentenza 17 dicembre 1980, Commissione c. Belgio, punto 11.

¹⁰ Cfr. CGUE sentenza 2 luglio 1996, Commissione c. Grecia, punto 34.

¹¹ Cfr. Conclusioni avvocato generale MAYRAS, del 28 maggio 1974, Jean Reyners c. Stato Belga.

¹² Cfr. CGUE sentenza 10 settembre 2014, Haralambidis, punti 56-57.

¹³ Cfr. CGUE sentenza 17 dicembre 1980, Commissione c. Belgio, punto 18 e 19.

¹⁴ Cfr. CGUE sentenza 13 novembre 1964, Commissione c. Lussemburgo e Belgio.

¹⁵ ARENA, Status civitatis ed accesso alla dirigenza pubblica, cit.

diritto dell'Unione, salve le ipotesi di deroga a tale obbligo (nella specie, non ricorrenti) delineate nella sentenza CILFIT del 1982¹⁶.

Soluzione confortata dalla sentenza della Corte di giustizia Ferreira da Silva (C-160/14, punto 44) che, in presenza di contrasti giurisprudenziali, ritiene, comunque, preferibile il rinvio alla Corte "**al fine di eliminare il rischio di un'errata interpretazione del diritto dell'Unione**".

Nella sentenza-ordinanza 677/2018 viene, viceversa, prospettato un rinvio alla Consulta.

Sul tema torneremo alla fine.

Occorre, però, rilevare, fin d'ora¹⁷, che *"la labilità della distinzione fra norme comunitarie "a efficacia diretta" e norme prive di essa, **specie nel caso di norme di principio**, e l'ampiezza con cui si utilizza - persino, oggi, da parte della Corte costituzionale - la questione pregiudiziale davanti la Corte di giustizia per avere non tanto una interpretazione astratta della norma comunitaria, quanto la puntuale soluzione del quesito circa la compatibilità con la medesima di una precisa norma interna, lasciano l'impressione che spesso il giudice comune possa scegliere quasi a suo arbitrio se investire l'una o l'altra Corte. E' come se insomma, in qualche modo, oggi si fosse in presenza di una sorta di **doppio controllo accentrato** - alternativo e a scelta del giudice - di costituzionalità-comunitarietà delle leggi, rispettivamente ad opera del Giudice comunitario e del Giudice nazionale delle leggi"*.

L'affermazione trova sostegno nella mutazione dell'oggetto del rinvio ex art. 267 TFUE.

Tale oggetto (inteso quale *"questione interpretativa"*) era stato, originariamente, immaginato per consentire al giudice nazionale di ricevere chiarimenti sul significato da attribuire alla norma europea che veniva in esame nell'ambito della controversia che doveva decidere.

Il contenuto fisiologico della *"questione interpretativa"* è, però, mutato, nel corso del tempo.

Sempre più spesso accade che i giudici nazionali domandino alla Corte di giustizia non già l'interpretazione di una norma europea da applicare al caso concreto ma soltanto se una determinata disposizione emanata dal legislatore nazionale sia compatibile con la normativa dell'Unione europea.

La Corte di giustizia, in linea di principio, accetta tale impostazione precisando che non spetta a lei, ma al giudice nazionale, pronunciarsi sulla compatibilità tra il diritto interno e quello europeo ma fornendo tutti i parametri per compiere la valutazione di compatibilità¹⁸.

In tal modo la funzione della Corte di giustizia, che pure formalmente non si pronuncia sulla legge interna, diviene in sostanza del tutto assimilabile ad un sindacato accentrato di conformità delle leggi interne ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario *"strutturalmente non dissimile da quello della Corte costituzionale, con l'unica differenza che la pronuncia di quest'ultima, se riconosce l'illegittimità della legge, la dichiara con effetto erga omnes, di cessazione di efficacia della stessa, mentre la pronuncia della Corte di giustizia si limita ad imporre al giudice interno di non applicare la legge riconosciuta incompatibile con il*

¹⁶ CGUE 6 ottobre 1982, causa C-283/81.

¹⁷ ONIDA, A cinquant'anni dalla sentenza "Costa/Enel": riflettendo sui rapporti fra ordinamento interno e ordinamento comunitario alla luce della giurisprudenza, in Costa/Enel: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant'anni dopo (a cura di NASCIMBENE), Milano, 2015, pag. 49.

¹⁸ Cfr. D'ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia, Torino, 2012, pag. 30.

diritto comunitario nel caso sottoposto al suo esame, anche se di fatto non potrà non essere seguita, con effetto di disapplicazione della stessa norma interna anche in altri casi simili, quando il giudice ritenga che non vi siano dubbi interpretativi sulla norma comunitaria: con un effetto equiparabile a quello di una pronuncia dell'organo di nomofilachia, in un sistema però (diverso dal nostro) in cui le pronunce di tale organo debbano essere seguite da tutti i giudici"¹⁹.

Ciò non significa, però, che il giudice nazionale possa scegliere a suo piacimento l'una o l'altra strada.

In presenza di una "doppia pregiudizialità" la Consulta potrebbe ritenere inammissibile la questione considerato l'onere del giudice nazionale di rivolgersi alla Corte di giustizia e solo dopo avere esperito tale rimedio rivolgersi al giudice delle leggi²⁰.

Occorre, però, segnalare un orientamento recente della Consulta²¹ che nel caso di contrasto tra una norma nazionale e "*principi*" (*od obiettivi*) ritiene appropriato coinvolgere le Corti costituzionali, ovviamente non escludendo il contributo della Corte di giustizia.

In tali casi "*le Corti costituzionali sarebbero chiamate a giudicare in termini di validità/invalidità e con effetti erga omnes delle proprie decisioni*"²².

L'affermazione, contenuta nella sentenza n. 269/2017, circoscrive il suo raggio di azione ai diritti e principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali (oltre che nella Carta costituzionale), ma non è escluso che il riferimento possa valere anche per le disposizioni contenute nei Trattati (come nel caso di specie).

La Corte di giustizia ha, peraltro, affermato che il diritto dell'Unione "*non osta*" al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali, purchè i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, in "*qualunque fase del procedimento ritengano appropriata (...) qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria*", di "*adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la*

¹⁹ Cfr. ONIDA, A cinquant'anni dalla sentenza "Costa/Enel", cit., pag. 46.

²⁰ In sostanza, se la questione di costituzionalità veniva sollevata prima di quella "comunitaria", la Corte affermava di non poter decidere nel merito e restituiva gli atti al giudice a quo affinché questi potesse rimettere la questione alla Corte di giustizia (ordinanza n. 206 del 1976). Se, invece, il giudice di merito percorreva contemporaneamente entrambe le vie, sollevando sia la questione di costituzionalità che quella "comunitaria", la prima veniva dichiarata inammissibile (ordinanza n. 85 del 2002). La pronuncia di inammissibilità, inoltre, veniva adottata anche quando la questione "comunitaria" pendente avanti la Corte di giustizia fosse stata sollevata nel corso di un giudizio diverso da quello a quo per il fatto stesso che la soluzione della questione "comunitaria" poteva, comunque, incidere sull'oggetto del giudizio di costituzionalità (ordinanza n. 391 del 1992). Su questi aspetti si veda CARTABIA, La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, in *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana* (a cura di ZANON), Napoli, 2006, pag. 101 e seg..

²¹ Cfr. Corte cost. sentenza 14 dicembre 2017, n. 269.

²² Cfr. BARBERA, La carta dei diritti: per un dialogo fra la corte italiana e la corte di giustizia, in rivista AIC fasc. 4, 2017 <http://www.rivistaaic.it/la-carta-dei-diritti-per-un-dialogo-fra-la-corte-italiana-e-la-corte-di-giustizia.html>.

Vedi altresì CARTABIA, Convergenze e divergenze nell'interpretazione delle clausole finali della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione europea, in rivista AIC fasc. 3, 2017 <http://www.rivistaaic.it/convergenze-e-divergenze-nell-interpretazione-delle-clausole-finali-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione-europea.html>.

Una strenua difesa dell'indicazione contenuta nella sentenza n. 269/2017 della Consulta e contenuta in SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017, in www.forumcostituzionale.it 18 dicembre 2017; parimenti argomentata la tesi volta al mantenimento del meccanismo della diretta applicazione delle norme comunitarie *Self-executing* in CONTI, la Cassazione dopo Corte Cost. n. 269/17. Qualche riflessione a seconda lettura, in www.forumcostituzionale.it 28 dicembre 2017. Sul rapporto tra la sentenza della Consulta n. 269 del 2017 e sulla sentenza della CGUE del 20 dicembre 2017, C-322/16 si veda RUGGERI, Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez. 20 dicembre 2017, *Global Starnet*) in rivista di Diritti Comparati, Fasc. 1, 2018

*tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione"; di "disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell'Unione"*²³.

6. Il (possibile) rinvio alla Corte costituzionale.

Il Consiglio di Stato, infine, esamina l'art. 22, comma 7 bis, del decreto legge n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017 per il quale:

"L'art. 14, comma 2bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165".

Qualora si affermi che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, era vigente (ed era conforme alla normativa della Unione europea) la disciplina nazionale preclusiva per i non cittadini italiani della partecipazione alla procedura in questione, si porrebbe, per il Consiglio di Stato, la seguente alternativa:

- o l'art. 22, comma 7 bis, ha disposto solo per il futuro, per rimuovere incertezze interpretative, ed allora esso – anche per le relative questioni di legittimità costituzionale – non rileva *"nel presente giudizio"*;
- oppure esso, se avente effetti retroattivi, si porrebbe in contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con gli artt. 6 e 13 della CEDU, che precludono l'entrata in vigore di leggi che incidano sui giudizi in corso e sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nella seconda ipotesi (di accertata retroattività dell'art. 22, comma 7 bis) il Consiglio di Stato propone una, ulteriore, distinzione:

- qualora l'antinomia tra la disposizione e la previsione della Convenzione del 1950 non risulti *"chiara ed evidente"* (ed occorra effettuare un bilanciamento tra valori in conflitto), va riaffermata la competenza esclusiva della Corte costituzionale, per rimuovere eventualmente la disposizione legislativa;
- invece, qualora vi sia un *"chiaro ed evidente"* contrasto con la norma nazionale e quella della Convenzione (come costantemente interpretata sia dalla Corte di Strasburgo che dalla Corte costituzionale) si potrebbe affermare che il giudice della controversia possa non applicare la medesima disposizione nazionale, che non trovi fondamento in alcun valore meritevole di essere posto a confronto con quello rilevante per la Convenzione.

Quest'ultima distinzione risulta estranea alla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si legge, nella decisione dell'Adunanza plenaria n. 7 del 2015, che:

"risulta acquisita nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ex plurimis, sentenze nn. 348 e 349/2007) la convinzione relativa alla non ammissibilità della norme della Convenzione CEDU alle norme comunitarie self executing ai fini dell'applicazione immediata nell'ordinamento interno".

²³ Sul tema si vedano le sentenze 11 settembre 2014, C-112/13, A contro B e altri; 22 giugno 2010, C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli. Su queste sentenze si veda MASTROIANNI, *La Corte di Giustizia ed il controllo di Costituzionalità Simmenthal revisited?*, in *Giur. Cost.*, Fasc. 5, 2014, pp. 4089 ss.

Affermazione, largamente condivisa in dottrina e giurisprudenza, confortata dalla lettura dell'art. 117, primo comma, Cost. (nel testo introdotto nel 2001), ove vengono distinti, in modo significativo, i vincoli derivanti dall'"ordinamento comunitario" da quelli riconducibili "agli obblighi internazionali".

ROBERTO COSIO